



REGIONE MARCHE
Servizio Politiche Agroalimentari
PF Programmazione, Sviluppo delle Aree Rurali, Qualità delle Produzioni
e SDA di Macerata

Avviso pubblico per l'applicazione dell'art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012 in merito alle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"

L'Unione europea, con l'art. 31 del Reg. 1151/2012, ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" riservata ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato per i quali sia le materie prime che gli alimenti per animali provengano da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione abbia luogo in zone di montagna.

Il regolamento delegato 665/2014 della Commissione ha integrato il suddetto regolamento individuando tra l'altro le operazioni di trasformazione che possono avvenire al di fuori delle zone di montagna in un raggio delimitato non superiore a 30 km.

Con DM 26 luglio 2017 sono state emanate le disposizioni nazionali per l'attuazione dei citati regolamenti ed è stata approvata la modulistica che gli operatori dovranno utilizzare per comunicare alle regioni (e contestualmente al Ministero nel caso di avvalimento di una o più deroghe relative alle operazioni di trasformazione) l'utilizzo dell'indicazione "prodotto di montagna" su una o più categorie di prodotti.

È stato inoltre definito, con maggior dettaglio, il campo di applicazione delle deroghe che vanno limitate alle seguenti operazioni di trasformazione:

- a) per la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse a una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna;
- b) per la spremitura dell'olio d'oliva a una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna;
- c) per la trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione già in funzione alla data del 3 gennaio 2013 situati a una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

Le distanze di cui ai punti a), b) e c) vanno misurate in linea d'aria.

Le domande vanno presentate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it>, al quale gli operatori potranno accedere in qualsiasi momento dell'anno, mediante le credenziali di accesso, direttamente o avvalendosi di un tecnico abilitato o di un CAA.

Il rilascio delle domande nel SIAR sarà consentito, alle aziende che abbiano unità produttive ubicate in zone di montagna della Regione Marche, a partire dal **24 novembre 2017**.

Con la presentazione della comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna", che coincide con il rilascio della domanda su SIAR, prende

avvio il procedimento di verifica preliminare delle condizioni minime dichiarate dai richiedenti.

In questa fase ne sarà verificata la coerenza con le informazioni desumibili dalle banche dati a disposizione della Regione. Qualora necessario, la PF potrà inviare una richiesta motivata di integrazione documentale con l'indicazione del termine entro il quale la stessa dovrà essere prodotta. Trascorso tale termine senza che sia stata inviata la documentazione richiesta, il procedimento verrà concluso sulla base degli elementi a disposizione.

Gli esiti delle verifiche saranno comunicati ai richiedenti.

Solo le domande le cui verifiche abbiano avuto esito positivo, saranno oggetto di comunicazione al Ministero ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 26 luglio 2017.

Responsabile del procedimento: Ferruccio Luciani;

e-mail ferruccio.luciani@regione.marche.it;

tel. 071/8063886

Per ulteriori informazioni:

Mauda Moroni; e-mail mauda.moroni@regione.marche.it;

tel. 071/8063545

Struttura competente: PF Programmazione, Sviluppo delle Aree Rurali, Qualità delle Produzioni e SDA di Macerata.

Informativa trattamento dati personali e pubblicità (D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali.)

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.